

Ordinanza N.	20
Data registrazione	20/02/2026



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Sindaco

Sindaco

OGGETTO:	INTERDIZIONE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE A SEGUITO DEL DISSESTO STRUTTURALE DELLA SEDE STRADALE TERRAPIENO MONACENA
-----------------	---

PREMESSO:

- Che le recenti mareggiate abbattutesi sul territorio comunale in conseguenza di avversi fenomeni atmosferici hanno determinato il cedimento strutturale del tratto di strada sito in corrispondenza del Terrapieno Monacena;
- Che segnatamente le violente e susseguenti mareggiate hanno da ultimo, in data 17-02-2026, quasi completamente eroso il sedime stradale, aggravando lo stato di pericolo già temporaneamente mitigato dall'apposizione di barriere di delimitazione anch'esse divelte dall'impeto del moto ondoso;
- Che nell'immediatezza l'ufficio tecnico comunale sotto la supervisione della polizia locale eseguiva opportuno transennamento dell'area a totale interdizione dell'area, evidentemente inagibile e fonte di grave pericolo per la pubblica incolumità;

Dato atto che già con Ordinanza dell'Area Vigilanza R.G. n. 11 del 9-02-2026 – il cui contenuto integralmente si richiama - proprio in ragione del ravvisato pericolo di ulteriori cedimenti, veniva mantenuto il divieto di sosta veicolare sulla strada del Terrapieno Monacena, con contestuale limitazione della circolazione subordinata al rispetto di puntuali prescrizioni;

Richiamato integralmente il contenuto del verbale di sopralluogo prot. n. 3649 del 20.02.2026 che indica puntualmente lo stato dei luoghi e i danni accertati, evidenziandone lo stato di pericolo e la necessità di messa in sicurezza funzionale al ripristino dell'area;

Evidenziato che le condizioni strutturali in cui versa la suddetta strada pongono a serio rischio la pubblica incolumità, non consentendo il mantenimento della sosta e della circolazione veicolare;

Ritenuto pertanto che sussistono pregnanti ragioni di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale anche in ragione del potenziale pericolo di ulteriori cedimenti in caso di persistenza di avversi fenomeni meteorologici;

Dato atto che tuttavia nella medesima area insistono esercizi pubblici e immobili allo stato disabitati, che determinano l'esigenza di garantire, in casi eccezionali di stringente necessità, il solo transito pedonale;

Ravvisata l'opportunità di consentire, per le motivazioni e alle condizioni sopra esposte, il solo passaggio pedonale verso i suddetti esercizi/immobili, previa idonea delimitazione a cura dell'ufficio tecnico comunale e sotto la vigilanza del personale di polizia locale e delle Forze dell'ordine locali;

CONSIDERATO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTI, alla luce di quanto sopra, sussistenti i presupposti per l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente, imponendo misure urgenti, necessarie ed indispensabili a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTO il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

VISTA la Legge 07/08/90 n.241 e s.m.i;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza del sedime stradale, in ogni caso sino a formale revoca della presente

- **L'interdizione al transito e alla sosta veicolare della strada di collegamento del Terrapieno Monacena al Lungomare Colombo, fatto salvo il solo transito pedonale esclusivamente finalizzato all'accesso agli esercizi pubblici e/o abitazioni ivi ubicate.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

- Che la Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione con debita evidenza anche sulla home-page del sito istituzionale dell'ente, nonché alla Prefettura di Reggio Calabria, all'Ufficio di Polizia Locale, al Responsabile Ufficio Tecnico comunale, , alla locale Stazione Carabinieri, alla Direzione Marittima di Reggio Calabria.

Il Sindaco
Ciccone Gaetano
Atto firmato Digitalmente